



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

## INTEGRAZIONE DELLE LINEE GUIDA CASSA IN DEROGA 2015

Utilizzo del 5% art. 44, comma 6, del Decreto legislativo n. 148/2015

(art. 2, comma 4, del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014)

In data 4 novembre 2015 presso la Sala riunioni Palazzo Grandi Stazioni III piano, Fondamenta Santa Lucia, 23 – Venezia

### si sono incontrati

- l'Assessore alle Politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione Elena Donazzan, assistita dal dott. Santo Romano, Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione, Lavoro, dal dott. Pier Angelo Turri, Direttore della Sezione Lavoro;
- i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali (Indicare i presenti):

Confindustria Veneto  
-----  
Confapi Veneto  
-----  
Confartigianato Veneto  
-----  
FederArtigiani Casa Veneto  
-----  
CNA Veneto  
-----  
Coldiretti Veneto  
-----  
CIA Veneto  
-----  
Confagricoltura Veneto  
-----  
Confcommercio Veneto  
-----  
Confturismo Veneto  
-----  
Confesercenti Veneto  
-----  
FederClaai Veneto  
-----  
Confcooperative Veneto  
-----  
Legacooperative Veneto  
-----  
Consilp Confprofessioni  
Veneto  
-----

- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

CGIL Veneto  
-----  
CISL Veneto  
-----  
UIL Veneto  
-----  
CISAL Veneto  
-----  
UGL Veneto  
-----  
Confasal Veneto  
-----

Considerato che il Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, art. 44, comma 6, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha previsto che le Regioni per l'anno 2015 possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 1 agosto 2014 n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, precisando che gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015;

Vista la nota del 29 settembre 2015 prot. 40/0019150 con la quale il Ministero del Lavoro ha comunicato che è in corso di esame lo schema di decreto ministeriale per l'attuazione dell'art. 44, comma 6, sopra citato con riferimento alle risorse attribuite dall'art. 1 del decreto n. 90973 dell'8 luglio scorso;

Considerato che il citato decreto n. 90973/2015 assegna al Veneto 44.546.558 euro, e che pertanto la quota del 5% che sarà definita dal Ministero del Lavoro con apposito provvedimento ammonta a 2.227.327 euro;

Considerato, altresì, che il Decreto legislativo n. 148 citato ha abrogato l'art. 3 comma 17 della legge 92/2012 che prevedeva in via sperimentale nel triennio 2013-2015 l'accesso all'ASPI per i lavoratori sospesi;

Vista la circolare n. 27 del 20 ottobre 2015 con la quale il Ministero del Lavoro ha precisato che continua a applicarsi l'art. 3 comma 17 per tutti gli "impegni assunti dalle parti in sede di consultazione sindacale, attraverso accordi stipulati prima dell'entrata in vigore della norma abrogativa, che abbiano previsto l'inizio entro la medesima data [23 settembre 2015], sino al 31 dicembre 2015, e le cui istanze siano state presentate entro il ventesimo giorno successivo al 23 settembre 2015, ultimo giorno utile di inizio delle sospensioni";

Considerato che l'Accordo con le parti sociali regionali del 8 settembre 2014 aveva previsto per i periodi di cassa integrazione in deroga successivi al 4 agosto 2014, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del D.I. n. 83473, tra l'altro:

- Accesso datori di lavoro non imprenditori già ammessi dalle Linee guida 2013;
- Copertura lavoratori a domicilio di imprese in cassa integrazione ordinaria e straordinaria già ammessi dalle Linee guida 2013.

Considerata l'opportunità di estendere la copertura della cassa integrazione in deroga, in applicazione di quanto dispone l'art. 44, comma 6, del Decreto legislativo 148/2015, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, ferme restando le procedure di accesso in vigore e nei limiti del 5% delle risorse assegnate al Veneto, a:

- a) Aziende dei Settori Artigiano e Terziario, iscritte ai rispettivi Enti Bilaterali, che abbiano esaurito la cassa integrazione in deroga (5 mesi nel 2015);
- b) Datori di lavoro non imprenditori già ammessi dalle Linee guida 2013;
- c) Imprese in cassa integrazione ordinaria e straordinaria limitatamente ai lavoratori a domicilio già ammessi dalle Linee guida 2013.

Considerato di prevedere per le Aziende di cui alla lettera a) quale condizioni di accesso:

- Esame congiunto in sede regionale;
- Periodo massimo concedibile 1 mese e mezzo, pari a 45 giornate di calendario;
- Dichiarazione dell'ente bilaterale di riferimento che attesti che non è stata corrisposta alcuna quota a carico dello stesso ente per il periodo richiesto.

Considerato altresì di confermare integralmente per le aziende di cui alle lettere b) e c) quanto prevedono il D.I. n. 83473 e le Linee guida regionali 2015.

Visto l'art. 2, comma 4, del D.I. 83473 più volte citato che ha previsto che con Accordo Quadro in sede regionale siano individuate le priorità di intervento;  
tutto ciò premesso

## **Le parti convengono**

1. Le premesse formano parte essenziale del presente Accordo e qui si intendono integralmente trascritte;
2. di estendere la copertura della cassa integrazione in deroga in applicazione di quanto dispone l'art. 44, comma 6, del Decreto legislativo 148/2015, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le procedure di accesso in vigore e nei limiti del 5% delle risorse assegnate al Veneto, a:
  - a) Aziende dei Settori Artigiano e Terziario, iscritte ai rispettivi Enti Bilaterali, che abbiano esaurito la cassa integrazione in deroga (5 mesi);
  - b) Datori di lavori non imprenditori già ammessi dalle Linee guida 2013;
  - c) Imprese in cassa integrazione ordinaria e straordinaria limitatamente ai lavoratori domicilio già ammessi dalle Linee guida 2013.
3. di prevedere per le Aziende di cui al punto 2 lettera a) del presente Accordo quale condizioni di accesso:
  - Esame congiunto in sede regionale;
  - Periodo massimo concedibile 1 mese e mezzo, pari a 45 giornate di calendario;
  - Dichiarazione dell'ente bilaterale di riferimento che attesti che non è stata corrisposta alcuna quota a carico dello stesso ente per il periodo richiesto.
4. di confermare integralmente per le aziende di cui al punto 2 lettere b) e c) del presente accordo quanto prevedono il D.I. 83473 e le Linee guida regionali 2015.

le Organizzazioni Sindacali

le Associazioni Datoriali

L'Assessore alle politiche del lavoro

Elena Donazzan